II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1984

che prolunga la sospensione temporanea dello statuto di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania per quanto concerne la peste suina classica

(84/544/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 84/336/CEE [2], in particolare l'articolo 4 quater, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 72/461/CEE, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [3], modificata da ultimo dalla direttiva 84/336/CEE, in particolare l'articolo 13, bis paragrafo 2,

considerando che, con la decisione 82/838/CEE [4], il Consiglio ha riconosciuto talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina ;

considerando che sono stati constatati focolai di peste suina classica in alcune delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania indicate all'allegato I e II della decisione 82/838/CEE ;

considerando che, con decisione 84/495/CEE del 10 ottobre 1984 [5], la Commissione ha sospeso per un periodo di 15 giorni lo statuto di ufficialmente indenne da peste suina o di indenne da peste suina delle parti interessate del territorio tedesco ;

considerando che, tenendo conto dell'evoluzione epidemiologica della malattia, occorre prorogare per talune regioni questo periodo di sospensione oltre i quindici giorni previsti inizialmente onde chiarire la situazione ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Lo statuto delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania riconosciute come ufficialmente indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 64/432/CEE è sospeso temporaneamente per le regioni elencate nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Lo statuto delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania riconosciute come indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2,

---

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
[2] GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 22.
[3] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
[4] GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 27.
[5] GU n. L 275 del 18. 10. 1984, pag. 37.

della direttiva 72/461/CEE è sospeso per le regioni nell'allegato II per un periodo di quindici giorni.

Articolo 3

La Commissione segue l'evoluzione della situazione in funzione della quale prenderà le decisioni del caso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Regioni della Repubblica federale di Germania il cui statuto di ufficialmente indenni da peste suina è sospeso

Regierungsbezirke di Niederbayern.

ALLEGATO II

Regioni della Repubblica federale di Germania il cui statuto di indenni da peste suina è sospeso

Regierungsbezirke d'Oberbayern.
